

Il contrasto alla pedofilia in Italia e nel Diritto internazionale

Autore: Baiguera Altieri Andrea

In: Diritto penale

1.

Il panorama normativo italiano.

Tra il 2008 ed il 2016, nell' Ordinamento italiano, è stato avviato il Progetto “ Tactics ”, finalizzato, come precisato in rubrica, “ al monitoraggio ed alla prevenzione, attraverso il supporto dei livelli locali, di ipotesi di maltrattamento ed abusi sui bambini, episodi di bullismo e suicidi “. Tactics si propone di creare e di formare operatori sanitari e scolastici adeguatamente preparati per la prevenzione ed il contrasto alle violenze in età infantile ed adolescenziale. Ciononostante, come rimarcato dal Garante per l' infanzia e l' adolescenza, manca, in Italia, un' autorità centralizzata per l' analisi statistica dei dati raccolti. Tuttavia, nel 2019, qualche miglioramento è stato riscontrato grazie al nuovo Sistema Informatico Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS). **Senza dubbio, come prevedibile, le politiche sociali e criminologiche, in tema di abusi sui minori, sono troppo vaghe e generiche**, in tanto in quanto esse si limitano a progettare, in astratto, non meglio precisati programmi di sensibilizzazione, incontri con i genitori, misure di prevenzione e lotta, corsi di formazione per magistrati, avvocati ed uu.pp.gg. e mai realizzati interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà. In effetti, anche il V e VI Rapporto ONU sui diritti del fanciullo (periodo di riferimento 2008-2016) ha notato che “ in Italia, in ragione della struttura originaria dell' Ordinamento giuridico, non esiste una definizione specifica di violenza contro i minori, né un divieto [costituzionale, ndr] espresso [...]. Su questa scia si pone la raccomandazione dell' Autorità garante di introdurre, nell' Ordinamento italiano, una chiara classificazione delle forme di violenza, in modo da agevolarne il riconoscimento, il monitoraggio e la cura. [Occorre una definizione autentica] [...] che possa accogliere anche forme indirette, come la c.d. violenza assistita o la patologia della cura, comprensiva di incuria, discuria ed ipercuria “

Volume consigliato

Problematiche terminologiche

Preliminarmente, l' Art. 34 Convenzione ONU sui diritti dell' infanzia utilizza i lemmi “tutela dei minori da ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale “. Viceversa, l' Art. 19 Convenzione ONU si concentra, con espressioni ben più specifiche, sugli “ **episodi violenti a carattere sessuale** “. In terzo luogo, ma nuovamente con troppa genericità, l' Art. 34 Convenzione ONU qualifica come vietata “ ogni forma di **violenza sessuale** ai danni di minori “. Nella Dottrina anglofona, solitamente, vengono impiegati i lemmi “ **sexual exploitation** “ oppure “ **sexual abuse** “. Ora, il macroscopico difetto degli Artt. 19 e 34 Convenzione ONU consiste nel non fornire la definizione autentica di “ **sfruttamento / abuso sessuale** “, pur se sono indicati i principali epifenomeni concreti del “ sexual abuse “, ovverosia “ l' induzione e la coercizione di un minore ad essere utilizzato in attività sessuali illegali [...] lo sfruttamento della prostituzione minorile o di altre pratiche sessuali illecite [...] lo sfruttamento dei bambini in spettacoli o materiali pornografici “. Provvidenzialmente, nel 2016, le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse hanno qualificato la **violenza sessuale pedofiliaca** come “ qualsiasi comportamento commissivo od omissivo che reca sofferenza fisica o psicologica di matrice sessuale “. Altrettanto basilare è il contenuto semantico di “ **abuso** “ contro l' infra-18enne. A tal proposito, nel 1999, l' OMS ha parlato del “ coinvolgimento di un minore in attività sessuali che il minore stesso non è in grado di comprendere o alle quali egli non può prestare il consenso o non è preparato “. Secondo molti Dottrinari anglofoni, non va trascurato nemmeno il c.d. “ **abuso senza contatto fisico** “, il quale si fattualizza in molestie o commenti a sfondo sessuale e non desiderati o, ognimmodo, nocivi sotto il profilo psichico. Esiste pure la “ **sexual exploitation**“, che è, sempre secondo l' OMS, “ uno sfruttamento in cui il minore è costretto o persuaso, con la forza o con le minacce, a partecipare in un' attività sessuale in cambio di un vantaggio riconosciutogli o promessogli. L' elemento dello scambio consente di distinguere lo sfruttamento sessuale dall' ipotesi dell' abuso e della violenza sessuale minorile “. A titolo di corollario, l' Art. 35 Convenzione ONU sui diritti dell' infanzia sussume espressamente, entro le categorie dell' abuso e dello sfruttamento, **il rapimento, la vendita o la tratta di minori per finalità prostitute e/o pedo-pornografiche**. La Corte EDU, nel 2011, ha qualificato la **prostituzione minorile** come “ l' utilizzo di un minore in attività sessuali “, mentre la **pedo-pornografia** è “ la rappresentazione di un bambino in atti sessuali o di suoi organi sessuali “. In terzo luogo, la “ **vendita di minori** “ consiste, sempre per definizione autentica, in “ qualsiasi atto o transazione avente ad oggetto il trasferimento di un fanciullo da una persona (o da un gruppo di persone) ad un' altra (o ad un altro gruppo) al fine di sfruttarlo sessualmente “. Infine, l' Art. 35 Convenzione ONU sancisce “ il diritto del minore ad avere una vita libera da **qualsunque forma di sfruttamento sessuale** idoneo a cagionare un danno al suo benessere “.

La nuova Normativa penale italiana del 1998.

In ottemperanza all' Art. 34 Convenzione ONU sui diritti dell' infanzia, il Legislatore italiano ha promulgato la L. 3 agosto 1998, n. 269, rubricata “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori “ (in GU, 10 agosto 1998, n. 185). La predetta L. 269/1998 ha introdotto gli Artt. 600 bis CP, (**prostituzione minorile**), 600 ter CP (**pornografia minorile**), 600 quater CP (**detenzione di materiale pedopornografico**) e 600 quinquies CP (**iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**). Il comma 1 Art. 600 bis CP statuisce che “ è punito, con la reclusione da sei a dodici anni [...] chiunque 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto “. Simile è la ratio protettiva espressa dal comma 1 Art. 600 ter CP, ovverosia “ E' punito con la reclusione da sei a dodici anni [...] chiunque, 1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produce materiale pornografico, 2) recluta o induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto “. Interessante e più che attuale è pure il comma 3 Art. 600 ter CP, in cui si sanziona chiunque “ con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, diffonde, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma “. Ancor maggiormente severo è l' Art. 600 quater CP, il quale recita “ Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall' Art. 600 ter CP, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni [...] “. Da notare, nell' Art. 600 quater CP, che l' avverbio “ consapevolmente “ esclude la colpa o la negligenza e, viceversa, presuppone il dolo diretto o quello eventuale, A tal proposito, lo schwStGB, per esempio, parla di “ Herrschaftung “, dunque di detenzione pienamente dolosa (la portata semantica, in buona sostanza, è la seguente: detengo consapevolmente il materiale pedopornografico, l' ho appositamente cercato ed intendo farne uso). Infine, l' Art. 600 quinquies CP asserisce che “ Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni [...] “. Può essere utile precisare che, dopo l' entrata in vigore della L. 38/2006, l' Art. 600 quater 1 CP sanziona anche immagini pedopornografiche virtuali, di fantasia o fumettistiche, pur se la pena, in tal caso, è diminuita di un terzo. Inoltre, **il comma 7 Art. 600 ter CP definisce, finalmente, in forma autentica, la pornografia minorile, che, nell' Ordinamento italiano, consiste in “ ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali “**. Nei Lavori Preparatori della L. 269/1998, è precisato che, con la nuova Normativa penale, “ l' Ordinamento italiano si è posto l' obiettivo primario di salvaguardare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale delle persone di minore età “. Malaugurevolmente, il Comitato ONU per la tutela dei minorenni ha giudicato come insufficienti gli Artt. dal 600 ter CP al 600 quinquies CP. Manca (rectius: mancherebbe), a parere di talune autorità internazionali, una prevenzione autentica contro il sexual abuse e la sexual exploitation. Probabilmente, l' ONU, inatamente all' UE, dimenticano o vogliono dimenticare l' ottimo e pluridecennale lavoro ermeneutico-integrativo della Giurisprudenza italiana di legittimità. Inoltre si vuol sottacere l' immane opera dell' autorità scolastica italiana, la quale si è sempre dimostrata pienamente all' altezza nell' individuare le famiglie disagiate e fragili, nelle quali sussiste il rischio di violenze, sessuali e non, in danno della prole in età minorile. In ogni caso, giustamente, i Lavori Preparatori della L. 269/1998 precisano che “ esiste un' esigenza di cooperazione [internazionale, ndr] che deriva dal frequente carattere transfrontaliero di taluni fenomeni di violenza [...]. La tutela del minore rientra così tanto tra

gli interessi comuni a più Stati che l' azione individuale del singolo Stato potrebbe rivelarsi inadatta o insufficiente per una sua concreta realizzazione [...]. La cooperazione si concretizza attraverso accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, finalizzati alla prevenzione, all' identificazione, al perseguimento ed alla punizione di coloro i quali si rendono autori e, quindi, responsabili, di atti connessi alla vendita transnazionale di bambini, alla prostituzione ed alla pornografia minorile, nonché al turismo sessuale minorile [...] Gli Stati devono promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le rispettive autorità, le organizzazioni non governative (nazionali ed internazionali) e le organizzazioni internazionali governative “. Si consideri pure, in tutta franchezza, che la prostituzione minorile e la pedopornografia non nascono soltanto all' interno di ambienti degradati, bensì anche in nuclei familiari o associazioni per delinquere apparentemente rispettabili e socialmente altolocati.

Il pansessualismo nella società italiana contemporanea.

Uno degli insegnamenti che le ragazze imparano fin da piccole, in Italia ed in tutto l' Occidente industrializzato, è che **mostrarsi “ sexy “, ammiccanti, puntare sul proprio aspetto fisico e sulla propria immagine è la chiave del successo per garantirsi un futuro in tutti i settori della vita sociale e familiare.** Nell' ultima cinquantina d' anni, i comportamenti giovanili in ambito sessuale sono notevolmente cambiati, come dimostra il fatto che l' attività sessuale si è spostata verso età sempre più precoci, quasi post-infantili. Senza dubbio, a tal proposito, la responsabilità dei mass-media è indubitabile. Infatti, l' accumulo di immagini online e televisive a tema sessuale ha normalizzato, nella vita degli adolescenti, una percezione assai sessualizzata dell' esistenza intera. Ciò ha agito anche a livello cerebrale, con una stimolazione ed un rilascio anticipato di gonadotropine da parte di ipotalamo e di ipofisi, con una conseguente iper-attivazione dei circuiti endocrini deputati alla secrezione di ormoni ed allo stimolo degli organi sessuali. Tutto avviene in anticipo rispetto all' ordinario ciclo naturale. Crescere in un mondo iper-sessualizzato, tutto concentrato sull' apparire sexy e seducenti produce numerose conseguenze negative nel percorso di crescita delle ragazze. La preoccupazione ossessiva sull' aspetto esterno distoglie molte energie mentali e cognitive nella vita delle giovani e giovanissime. Queste forze sono, per conseguenza, sottratte ai compiti dell' apprendimento e dell' interesse verso altri settori che non siano legati all' aspetto estetico. In effetti, le ragazze troppo attente alla loro corporeità risultano meno performanti sotto il profilo del rendimento scolastico, specialmente nei settori culturali basati sulle scienze matematiche. Tale pansessualismo produce poi molti problemi mentali, come i disturbi dell' alimentazione, il basso livello dell' autostima ed un tono dell' umore tendente alla depressione ed alla scarsa resilienza emotiva. Ciò che risulta gravemente compromesso è la modalità con la quale le ragazze imparano ad interiorizzare la femminilità e la sessualità, in tanto in quanto le bambine e le adolescenti si trovano, più frequentemente, ad aderire, più o meno consapevolmente, a tutti quegli stereotipi maliziosi o pseudo-pornografici veicolati da internet e dallo schermo televisivo.

Molto lucidamente, Tiggermann & Williams (2012) hanno affermato che “ uno dei rischi più evidenti della sessualizzazione precoce dei bambini e, soprattutto, delle bambine è certamente l' insoddisfazione

per il proprio corpo e tutte le conseguenze ad essa correlate, come i comportamenti alimentari insani o patologici “. Anzi, le problematiche psico-fisiche connesse ad una sessualità disinibita e malgestita iniziano, ormai, in età infantile, con un' evidente insoddisfazione per la propria immagine corporale, manifestata già verso i 5-6 anni (si vedano, tra gli altri, Davison & Markey & Birch, 2000). Senza dubbio, è altrettanto importante pure l' aspetto della genitorialità, in tanto in quanto “ l' espressione di molti comportamenti precocemente sessualizzati, come indossare abiti simili a quelli delle donne adulte, richiede il coinvolgimento, anche se in minima parte, dei genitori, sotto forma, ad esempio, di risorse finanziarie. Altre Ricerche hanno poi indicato che le ragazze con una forte insoddisfazione per il proprio corpo avevano delle madri con tratti piuttosto simili “ (van den Berg & Keery & Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2010). Le televisioni, la rete web e le relazioni amicali patogene creano un sottile velo di malizia pansessualistica e, come prevedibile, la conseguenza è che “ le ragazze hanno una gran fretta di crescere, fenomeno che è stato popolarmente definito << effetto Lolita >> “ (Durham, 2008). Senza dubbio, **a parere di chi redige, tale “ effetto Lolita “, nelle generazioni contemporanee, non è più arginato, purtroppo, da valori religiosi forti, in grado di riportare alla normalità la sessualizzazione dei bambini e delle bambine.** Il vuoto valoriale ha spostato le energie della collettività verso l' esaltazione compiaciuta ed animalesca del sesso. Togliere la ratio cristiana ed occidentale del pudore ha eliminato freni inibitori sociali pluri-millenari, con la conseguenza, seppur implicita e non espressamente dichiarata, di legittimare condotte parafiliche nei bambini e verso i bambini. A tal proposito, Murnen & Smolak (2013) asseriscono che “ oggi il processo di integrazione delle bambine al ruolo del genere femminile contiene sempre più elementi normativi sessualizzati “. Anzi, il sesso-centrismo spregiudicato dell ' ultimo secolo annichilisce il legittimo interesse delle ragazze nei confronti della cultura e di molti altri ambiti relazionali non sessualizzabili. Si assiste ad una desertificazione etica neo-pagana che ha mal-interpretato la nozione antica ellenica del “ kalòs “. Anzi, l' ipostatizzazione del senso estetico, anziché di quello etico, “ può, di fatto, impedire una piacevole ed affettuosa intimità durante le interazioni sessuali, [perché] ci si concentra solo sul proprio aspetto, piuttosto che sulle proprie sensazioni ed emozioni “ (Bay-Chen & Livingston & Fava, 2012). Come si può notare, **il piacere sessuale possiede anch' esso degli indispensabili risvolti morali, in tanto in quanto, nell' essere umano, la sessualità sana e positiva è sempre connessa al profilo dell' affettività etero-diretta.** Infatti, le devianze parafiliche e, più latamente, tutte le parafilie, compresa la pedofilia, rappresentano delle forme di sesso non-affettivo ed intro-diretto. Anche Mendle & Ferreo (2012) sottolineano la nocività del sesso-centrismo, giacché “ l' anticiparsi del primo rapporto sessuale, il maggior numero di partners sessuali e l' influenza dei mass-media contribuiscono a far salire a prevalenza degli eventi avversi relativi all' attività sessuale [...] Chiarire questi ed altri equivoci è oggi fondamentale nella tutela della salute e del benessere delle nuove generazioni “ Dunque, com' è giusto che sia, quasi l' intera Dottrina anglofona prende le distanze dal mito fuorviante di una vita sessuale estetica completamente svincolata dall' etica. La sessualizzazione precoce delle bambine, certamente, non ha saziato né può saziare le supreme istanze morali del bambino, il quale necessita anche di un “ voler bene “ tanto ricevuto quanto dato ad altri soggetti non riconducibili a strumenti ginnici del piacere erotico. Uno dei più gravi errori della Pedagogia contemporanea è consistito nell' esaltazione trionfalistica delle nozioni culturali oggi trasmesse dalla rete web. La verità è che una maggior cultura non toglie gli effetti nocivi e pressoché imbestialenti del pansessualismo, poiché “noi vediamo giovani sempre più precoci, sempre più

informati, sempre più apparentemente sicuri, ma essi si mostrano, alla prova dei fatti, poco consapevoli della loro sessualità, dei loro bisogni emotivi, fisici e relazionali “ (Dohnt & Tiggermann, 2006). Anche verso la seconda metà del Novecento, si sottaceva che la sessualizzazione precoce dei bambini sottrae molte energie all' ambito dell' apprendimento. Ognimmodo, è comunque un dato di fatto che **la sfrenata e compulsiva sessualità post-puberale non aumenta e non garantisce il benessere mentale ed emotivo dell' individuo**. Si consideri pure che, per i nativi digitali, la sessualizzazione, più o meno precoce, non viene migliorata dalle miriadi di stimoli nozionistici veicolati da internet. La rete web, pur possedendo anche svariati ed indubitabili profili positivi, non azzerà i danni derivanti dalla separazione del sesso dalla morale. D' altronde, Tiggermann (2013) sostiene, giustamente, che “ un fenomeno particolarmente insidioso è quello che è stato definito, nel 1997, da Fredrickson & Roberts self-objectification [auto-oggettivazione]. Questo lemma si riferisce al processo attraverso il quale le donne e le ragazze sono, a poco a poco, spinte ad adottare la prospettiva di un osservatore esterno sul loro sé fisico, al punto di arrivare a vedere se stesse, principalmente, come un oggetto guardato e valutato solo sulla base del proprio aspetto [...] l' auto-oggettivazione ed il correlato monitoraggio ossessivo del proprio aspetto esteriore hanno una serie di conseguenze negative per le bambine, tra cui maggiore vergogna, ansia per il corpo, disturbi alimentari, umore [tendenzialmente] depresso ed una peggiore funzionalità sessuale “. Quindi, il valore di una ragazza in età post-puberale viene valutato soltanto in base al suo aspetto estetico ed in base al suo comportamento “ sexy “, senza la minima considerazione per le altre caratteristiche, come il livello di cultura recepita, il tipo di carattere e la reale capacità affettiva decorporalizzata.

Volume consigliato

Bibliografia

Bay-Chen & Livingston & Fava, Not always a clear path: Making space sexualization of girls and girlhood: Causes, consequences and resistance, Oxford University Press, 2012

(van den) Berg & Keery & Eisenberg & Neumark-Sztainer, Maternal and adolescent report of mothers, weight related attitudes and behaviors: Longitudinal associations with adolescent outcomes, Journal of pediatric Psychology, 35, 2010

Davison & Markey & Birch, etiology of body dissatisfaction and weight concerns among 5-years-old girls, Appetite, 35, 2000

Dohnt & Tiggermann, Body image concerns in young girls: The role of peers and media prior to adolescence, *Journal of Youth and Adolescence*, 35, 2006

Durham, *The Lolita effect: The media sexualization of young girls and what we can do about it*, Overlook Press, Woodstock NY, 2008

Mendle & Ferrero, Detrimental psychological outcomes associated with pubertal timing in adolescent boys, *Review of Deviance*, 32:49 and 66, 2012

Murnen & Smolak, I'd rather be a famous fashion model than a famous scientist: The rewards and costs of internalizing sexualization, in Zurbrigge & Roberts (Eds.), *The sexualization of girls and girlhood: Causes consequences and resistance*, Oxford University Press, 2013

Tiggermann, Teens, pre-teens and body image, in Zurbriggen & Roberts, *The sexualization of girls and girlhood: Causes, consequences and resistance*, Oxford University Press, 2013

Tiggermann & Williams, The role of self-objectification in disordered eating, depressive mood and sexual functioning among women: A comprehensive test of objectification theory. *Psychology of Women Quarterly*, 36, 2012

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baigueraaltieri@libero.it

<https://www.diritto.it/il-contrasto-alla-pedofilia-in-italia-e-nel-diritto-internazionale/>